

## REGOLAMENTO (CE) N. 1132/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

relativo alla proroga della validità di alcuni titoli di esportazione di farina di frumento tenero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 9 e 13,

considerando che a partire dal 1° febbraio 1998 sono stati rilasciati titoli di esportazione di farina di frumento tenero, con prefissazione della restituzione, per ingenti quantitativi; che la validità della maggior parte di tali titoli scade il 30 giugno 1998; che la mancata esecuzione dell'esportazione entro tale data comporta la perdita della cauzione; che il ricorso al prefinanziamento entro il 30 giugno 1998, è il solo modo possibile per evitare la perdita della cauzione; che il ricorso al prefinanziamento fa parte dei diritti connessi ai titoli di esportazione;

considerando che a causa del volume complessivo più ingente rispetto a quello delle ultime campagne, sia delle scorte dei vari cereali già conferiti all'intervento, sia delle scorte di riporto sul mercato libero prevedibili per la data del 30 giugno 1998, le capacità di ammasso in talune regioni sono insufficienti; che pertanto è difficile, se non impossibile, l'applicazione pratica del regime del prefinanziamento;

considerando che la situazione sopra descritta non permette di avvalersi del regime del prefinanziamento; che, pertanto, c'è il rischio che vengano offerti all'intervento quantitativi supplementari di frumento, che andrebbero ad aggiungersi ai quantitativi già cospicui di cereali offerti all'intervento al termine della campagna in corso;

considerando che è quindi giustificato attuare un dispositivo che metta in grado gli operatori di utilizzare pienamente i titoli in loro possesso;

considerando che la misura prevista non deve essere discriminatoria e deve essere applicata allo stesso modo in tutti gli Stati membri a favore degli operatori che opteranno di non ricorrere al prefinanziamento al 30 giugno 1998; che si ritiene che la proroga della validità dei titoli di esportazione di farina permetterà di raggiungere tale obiettivo; che, stando così le cose e in via del tutto eccezionale, è necessario prorogare di un mese e mezzo la validità dei titoli, a richiesta dell'interessato;

considerando che per garantire la massima efficacia della misura, occorre garantire che alla restituzione prefissata non venga applicata la divergenza di prezzo a fine campagna; che è pertanto opportuno derogare alle disposizioni in materia di divergenza di prezzi previste dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98<sup>(4)</sup>;

considerando che per evitare vantaggi indebiti o eventuali penalizzazioni, è opportuno chiedere agli interessati di confermare, nella domanda di proroga, il valore della restituzione al 30 giugno 1998, per la quantità oggetto della domanda, valore che resterà invariato fino al 15 agosto 1998; che pertanto è opportuno annullare le correzioni negative eventualmente applicabili nei mesi di luglio e agosto 1998 alle restituzioni prefissate a partire dal 1° febbraio 1998; che, stando così le cose, non è giustificato nemmeno concedere la maggiorazione mensile del mese di agosto; che è necessario pertanto che l'interessato rinunci a tale maggiorazione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A richiesta dell'interessato, la validità dei titoli di esportazione di farina di frumento tenero rilasciati a partire dal 1° febbraio 1998, con prefissazione della restituzione applicabile all'esportazione, è prorogata fino al 15 agosto 1998.

Inoltre, a richiesta dell'interessato, le correzioni negative applicabili nei mesi di luglio e agosto 1998, nonché l'adattamento per la divergenza di prezzo previsto all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1162/95, sono annullati per i titoli di esportazione di farina rilasciati a partire dal 1° febbraio 1998.

Per essere ricevibili, le domande devono essere presentate nei cinque giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e l'interessato deve rinunciare alla maggiorazione mensile applicabile alla restituzione per il mese di agosto 1998.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.<sup>(3)</sup> GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.<sup>(4)</sup> GU L 56 del 26. 2. 1998, pag. 12.